Energia elettrica

Procedure di connessione degli impianti di produzione (TICA)

Soluzione tecnica di connessione e calcolo del preventivo

Decisione del reclamo presentato da Campania Solare S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0738715.
Deliberazione 14 gennaio 2025, 2/2025/E/eel

Energia elettrica – distribuzione – fonti rinnovabili – diniego di conferma della STMG dopo lo scadere della validità ai sensi dell'articolo 33, comma 33.2 del TICA e in assenza dell'attivazione della procedura di verifica di cui all'articolo 33, comma 33.6 del TICA – legittimo in quanto la STMG assume valore meramente indicativo – corretto annullamento della pratica di connessione – dovere di diligenza specifica art. 1176, comma 2, c.c.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 33.2 del TICA, la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) indicata nel preventivo per la connessione, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, ha una validità di 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione (al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione). Inoltre, il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete, che al termine di tale periodo assume valore meramente indicativo e non vincolante per il gestore di rete, come riportato nello stesso preventivo di connessione e come esplicitato dal gestore nelle comunicazioni inviate al produttore ai sensi del medesimo articolo 33 del TICA.
Pertanto, Campania Solare, in qualità di operatore professionale del settore elettrico, - in coerenza con il canone di diligenza professionale normativamente esigibile (art. 1176, comma 2, c.c.) - era tenuta a conoscere e a ben ponderare quanto disposto dal TICA in materia di iter di connessione di impianti di produzione alle reti elettriche pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con particolare riferimento agli effetti delle sopradescritte previsioni regolatorie dettate dall'articolo 33 del TICA, riguardanti la disciplina della prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione.
Pertanto, il gestore ha legittimamente applicato quanto previsto dall'articolo 33, comma 33.6 del TICA:

i. comunicando a Campania Solare, in data 5 febbraio 2024, l'esito negativo della verifica della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo, in risposta alla richiesta formulata dal reclamante ai sensi del medesimo articolo 33, comma 33.6 del TICA; contestualmente il reclamante veniva informato che sarebbe stato elaborato un nuovo preventivo per la connessione del lotto di impianti di produzione *de quo* ai sensi dell'articolo 33 del TICA;
ii. pubblicando, in data 11 aprile 2024, il nuovo preventivo di connessione con la specifica che l'accettazione della soluzione tecnica in esso contenuta avrebbe comportato la prenotazione definitiva della capacità di rete, relativamente alla potenza di immissione richiesta, con le modalità e tempistiche previste dall'articolo 33 del TICA.

Decisione del reclamo presentato da Adria Solar S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0737903.
Deliberazione 1 aprile 2025, 134/2025/E/eel

Energia elettrica – distribuzione – fonti rinnovabili – diniego di conferma della STMG dopo lo scadere della validità ai sensi dell'articolo 33, comma 33.2 del TICA e in assenza dell'attivazione della procedura di verifica di cui all'articolo 33, comma 33.6 del TICA – legittimo in quanto la STMG assume valore meramente indicativo – corretto annullamento della pratica di connessione

In materia di connessioni alla rete elettrica, ai sensi dell'articolo 33, comma 33.2 del TICA, la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) indicata nel preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, ha una

validità di 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione (al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione). Pertanto, decorso detto termine di validità senza il completamento del procedimento autorizzativo e in assenza dell'attivazione della procedura di verifica di cui al comma 33.6, la STMG assume valore meramente indicativo e non vincolante per il gestore di rete. Ne consegue che è legittimo il diniego di conferma della STMG e il conseguente annullamento della pratica di connessione ai sensi del comma 33.7 da parte del gestore, non potendo configurarsi un legittimo affidamento in capo al richiedente – operatore professionale tenuto a conoscere la disciplina regolatoria – ove il gestore abbia correttamente adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla regolazione.

Decisione del reclamo presentato da Alphacqua Origine S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 330433514

Deliberazione 14 maggio 2024, 179/2024/E/eel

Energia elettrica – distribuzione – fonti rinnovabili – connessione alla rete – modalità di calcolo del corrispettivo per la realizzazione della connessione – legittimo riferimento alla cabina di trasformazione AT/MT più vicina (in linea d'aria) all'impianto della rete di distribuzione del gestore concessionario del servizio di distribuzione nel comune sede dell'impianto di produzione, unico soggetto legittimato ad erogare il servizio di connessione

Ai sensi del d.lgs. 79/99 e del TICA, l'unico soggetto legittimato ad erogare il servizio di connessione di un impianto di produzione da fonte rinnovabile è il gestore di rete a cui il Ministero competente ha rilasciato la concessione del pubblico servizio di distribuzione per il comune di ubicazione del realizzando impianto. Nella fattispecie in esame, il reclamante ha correttamente trasmesso la domanda di connessione al gestore di rete concessionario del servizio di distribuzione nel comune sede dell'impianto, ricevendo e successivamente accettando un preventivo che prevedeva la connessione alla rete del medesimo gestore.
Pertanto, *ex* lege, il calcolo del corrispettivo per la realizzazione della connessione - che risulta svincolato dalla effettiva soluzione di connessione elaborata dall'impresa di distribuzione - deve essere redatto dal gestore di rete concessionario, il quale deve necessariamente tenere come riferimento per tale calcolo la cabina di trasformazione AT/MT più vicina (in linea d'aria) all'impianto della propria rete di distribuzione e non, come sostenuto dal reclamante, la più vicina (in linea d'aria) in valore assoluto, anche se appartenente ad un altro gestore eventualmente coinvolto nell'attività di coordinamento ai sensi dell'articolo 35 del TICA.

Ciò significa che i singoli soggetti richiedenti la connessione sono tenuti al pagamento del corrispettivo per la connessione ciascuno in proporzione al valore della potenza ai fini della connessione, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera z) del TICA, e in proporzione alla distanza dei singoli impianti di produzione dalla rete elettrica esistente gestita dall'impresa distributrice concessionaria che eroga il servizio di connessione e che riceve il pagamento del medesimo corrispettivo per la connessione.

Decisione del reclamo presentato da VPD Solar 4 S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 317214210

Deliberazione 2 luglio 2024, 267/2024/E/eel

Energia elettrica – distribuzione – fonti rinnovabili - connessione alla rete – richiesta di modifica del preventivo causata da richiesta di integrazioni dell'Autorità competente per la VIA – mancato

riconoscimento di imposizione derivante da iter autorizzativo *ex* art. 7, comma 8, primo periodo del TICA – condotta illecita del gestore – rilevanza dei principi generali di correttezza e buona fede e del principio c.d. di non contraddizione – restituzione quota del corrispettivo per la realizzazione della connessione – spetta

L'articolo 7, comma 8, primo periodo del TICA prevede che il preventivo accettato possa essere ulteriormente modificato a titolo gratuito a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo, ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale) ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente, opportunamente documentate.
Nella fattispecie esaminata, riferita ad un progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico, l'Autorità competente per la VIA ha inviato al produttore una formale "*Richiesta integrazione a norma dell'articolo 27 bis, comma 5 del D.lgs. 152/06…*" - cioè una richiesta di integrazione contenutistica, come hanno cura di classificare tale tipologia di richiesta le Istruzioni operative VIA adottate dalla Regione Lazio - nella quale è stato espressamente segnalato al reclamante che *"…dovrà essere ottemperato a quanto richiesto nel Verbale del Tavolo Tecnico…*" e che la "*…La documentazione richiesta, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis…dovrà essere trasmessa entro il termine di trenta giorni…*". Ne consegue che la suddetta richiesta di integrazione:

- giuridicamente è una richiesta di integrazione ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06;
- espressamente segnala la doverosità di ottemperare alla richiesta di interramento del cavidotto emersa in sede di Tavolo tecnico, indicando allo scopo anche il termine legale di carattere perentorio.

Pertanto, già in base alle indicate risultanze testuali, si palesa che il produttore ha ricevuto una richiesta di integrazione *ex* articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06 con espressa indicazione di doverosa ottemperanza alla stessa entro la perentoria tempistica indicata, non certo un mero invito o parere tecnico.
Ma ancor di più, per stabilire la contestata natura della richiesta di modifica del preventivo, risulta essere dirimente il fatto che l'ultimo periodo dello stesso articolo 27-bis, comma 5 prevede testualmente che "*…Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione…*". Ciò significa che, per espressa previsione legislativa, se il destinatario di una richiesta di integrazione non ottempera a quanto con essa richiesto - nel caso di specie presentare una soluzione di connessione con il cavidotto interrato - l'istanza autorizzativa deve essere necessariamente archiviata e, quindi, l'iter autorizzativo si chiude, con conseguente impossibilità per il produttore di ottenere il titolo abilitativo richiesto.
Pertanto, risulta *per tabulas* che la richiesta di integrazione trasmessa dall'Autorità competente per la VIA al reclamante costituisce una imposizione derivante da iter autorizzativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8 del TICA in quanto:

- se VPD ottempera a tale richiesta (*id est* presentare una soluzione di connessione con il cavidotto interrato) nel termine dalla stessa indicato, il procedimento passa alla fase successiva della indizione della conferenza di servizi;
- diversamente, il procedimento deve essere *sic et simpliciter* archiviato: *tertium non datur*.

Le motivazioni giuridiche sopra esposte valgono *ex se* a ritenere non legittima la decisione del gestore di considerare la richiesta di modifica del preventivo del reclamante come presentata per libera determinazione del richiedente, con conseguente applicazione dell'articolo 7, comma 8, secondo periodo del TICA, e non per imposizione derivante da iter autorizzativo.
Fermo quanto sopra, poiché il gestore ha basato il rifiuto opposto alla richiesta di modifica del reclamante unicamente sul carattere non prescrittivo del verbale del tavolo tecnico svoltosi in data 17

novembre 2021, rispetto a tale argomento, la decisione ha ricordato che, nella decisione assunta con la deliberazione 378/2022/E/eel, l'Autorità ha semplicemente preso atto di quanto testualmente dichiarato dal gestore nella propria nota del 09/09/2022 ossia che "*il parere reso dalla Regione nel verbale del 17/11/2021 possa essere assimilabile ad una prescrizione autorizzativa*" ed ha, di conseguenza, dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta soddisfazione nelle more del procedimento con riferimento al rifiuto opposto alla richiesta di modifica, doglianza del tutto analoga a quella che qui interessa.
Pertanto, integra una condotta difensiva non in linea con i principi generali di correttezza e buona fede, nonché del principio c.d. di non contraddizione (*nemo venire contra factum proprium*) basare il proprio rifiuto su un fatto (la richiesta di modifica emersa in sede di tavolo tecnico) già qualificato come prescrizione autorizzativa nell'ambito del procedimento conclusosi con la deliberazione 378/2022/E/eel, a nulla valendo i tentativi del gestore di circoscrivere tale dichiarazione alla pratica di connessione oggetto della citata decisione.
Conseguentemente, il gestore deve restituire al reclamante – applicando i criteri previsti dall'articolo 7, comma 5 del TICA – la quota del corrispettivo per la realizzazione della connessione pari alla differenza tra i costi della soluzione tecnica indicata nel preventivo messo a disposizione dopo la richiesta di modifica ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del TICA e i costi della soluzione tecnica indicata nel preventivo originario.

Decisione del reclamo presentato da VRD 13 S.r.l. nei confronti di e- distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 178489493

Deliberazione 24 marzo 2020 92/2020/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - impianto fotovoltaico - articolo 9, comma 2 del TICA - obbligo del gestore di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie a predisporre la documentazione da presentare nel procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. 387/03 - violazione dell'obbligo qualora la documentazione sia risultata idonea unicamente per il procedimento di *screening* ma incompleta ai fini dell'avvio dell'*iter* autorizzativo - ricorre - restituzione del corrispettivo per la connessione e del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per la predisposizione della documentazione autorizzativa - dovuta - restituzione del residuo importo relativo al corrispettivo versato per l'ottenimento del preventivo – non previsto dalla regolazione.

Qualora il richiedente si avvalga - ai fini del potenziamento di un impianto fotovoltaico - del procedimento autorizzativo unico (previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/03) e all'atto di accettazione del preventivo richieda al gestore di predisporre la documentazione necessaria da presentare nell'ambito del suddetto procedimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del TICA il gestore ha l'obbligo di "…*fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico*…". Inoltre, su richiesta del richiedente la connessione, il gestore è tenuto a predisporre la documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico per autorizzare le parti relative alla rete elettrica, a fronte di un corrispettivo determinato da quest'ultimo nell'ambito delle proprie modalità e condizioni contrattuali (MCC) per l'erogazione del servizio di connessione. Qualora emerga che il reclamante si sia premurato di richiedere al gestore "…*la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'iter autorizzativo delle opere di rete per la connessione*…" e lo abbia reiteratamente sollecitato in tal senso, può ritenersi avere assolto il proprio obbligo professionale di diligenza "specifica" o qualificata" *ex* art. 1176, c. 2 del codice civile.
Può dirsi accertato *per tabulas* che il gestore non abbia correttamente adempiuto all' obbligo di predisporre tutta la documentazione necessaria da presentare nell'ambito del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica, previsto dal citato articolo 9, comma 2 del TICA, laddove risulti che detta documentazione sia risultata idonea unicamente in merito al procedimento di

screening, ma si sia rivelata incompleta ai fini dell'avvio dell'*iter* autorizzativo *ex* articolo 12 del decreto legislativo 387/03, stante la comunicazione di improcedibilità dell'istanza, da parte dell'Ente competente, per carenze documentali riconducibili al gestore. E', inoltre, censurabile il comportamento del gestore che - dopo aver "*…preso in carico la comunicazione di Arpae riguardante la documentazione da integrare…*" e poi, abbia effettivamente trasmesso al medesimo reclamante la documentazione mancante per l'avvio del procedimento unico - abbia però precluso allo stesso la possibilità di riavviare il procedimento autorizzativo, avendo annullato la pratica pochi giorni dopo. A fronte di tale condotta del gestore, ex articolo 9, comma 11 del TICA è fondata la richiesta di restituzione del corrispettivo per la connessione: id est 30% del corrispettivo di connessione (versato dal reclamante all'accettazione del preventivo, maggiorato degli interessi legali) e del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per la predisposizione della documentazione autorizzativa. Non è invece dovuta la restituzione, da parte del gestore, del residuo importo relativo al corrispettivo versato per l'ottenimento del preventivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del TICA, trattandosi di voce determinata, a livello regolatorio, in un importo forfettario previsto a copertura dei costi che il gestore deve sostenere per la predisposizione del preventivo di connessione. Ed invero, poiché nel caso di specie il preventivo è stato emesso dal gestore - sostenendone i relativi costi amministrativi - in assenza di una espressa previsione regolatoria non può essere prescritta la restituzione al reclamante di detto corrispettivo.

Decisione del reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 125404929
Deliberazione 26 ottobre 2017, 711/2017/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - mutamento delle condizioni di rete e nuova STMG - modifica del preventivo - dies ad quem per il calcolo degli indennizzi automatici.
Qualora il gestore, successivamente all'emissione di un preventivo per la connessione, riscontri un mutamento delle condizioni di rete ed individui una nuova soluzione tecnica minima, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del TICA, a modificare il preventivo precedentemente emesso. In tale caso la data di messa a disposizione del nuovo preventivo non può essere considerata come dies ad quem ai fini del calcolo degli indennizzi automatici previsti dall'articolo 14 del TICA per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo.

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 79156653
Deliberazione 26 ottobre 2017, 710/2017/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 9, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - utilizzo del Portale Produttori - modifica del preventivo - emissione secondo preventivo con codice di rintracciabilità diverso.
Se a seguito di richiesta di modifica del preventivo di connessione il gestore emetta un nuovo preventivo con codice di rintracciabilità diverso da quello precedente, questo fatto non può essere addotto dal produttore a giustificazione della mancata accettazione dello stesso, qualora il produttore sia nella possibilità di poterlo visionare ed eventualmente contestare. Nella fattispecie il gestore aveva caricato il nuovo preventivo nell'area del Portale Produttori relativa alla pratica modificata e, dunque, accessibile al produttore.

Decisione del reclamo presentato da Alta Energia s.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 126117060
Deliberazione 23 ottobre 2018, 522/2018/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - tempo di messa a disposizione del preventivo - articolo 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - modifica del preventivo già accettato - non implica nuova progettazione - non si applica incremento temporale.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del TICA, quando l'elaborazione di una soluzione tecnica di connessione è più complessa perché interessa parti della rete a un livello di tensione superiore a quello a cui è di norma erogato il servizio di connessione, al gestore di rete sono concessi 15 giorni lavorativi aggiuntivi, rispetto al periodo di tempo normalmente previsto dalla regolazione per predisporre un preventivo per la connessione in bassa tensione. La ratio di detta previsione è che l'elaborazione di una soluzione tecnica di connessione più complessa, necessita di un tempo maggiore rispetto a quello necessario per elaborare un progetto di un impianto di rete per la connessione comprendente elementi al solo livello della tensione di connessione, considerato, generalmente, di più semplice progettazione. Qualora, quindi, successivamente all'elaborazione del primo preventivo venga richiesta una modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del TICA, il tempo a disposizione del gestore potrà essere correttamente incrementato di ulteriori 15 giorni, solo se la modifica richiesta richieda una nuova e ulteriore progettazione, che implichi la "realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione".

Conformi: deliberazione 232/2018/E/eel, deliberazione 388/2018/E/eel.

Decisione del reclamo presentato da Alta Energia s.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 132395283

Deliberazione 19 luglio 2018, 388/2018/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - tempo di messa a disposizione del preventivo - articolo 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - modifica del preventivo già accettato - implica nuova progettazione - si applica incremento temporale.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del TICA, quando l'elaborazione di una soluzione tecnica di connessione è più complessa perché interessa parti della rete a un livello di tensione superiore a quello a cui è di norma erogato il servizio di connessione, al gestore di rete sono concessi 15 giorni lavorativi aggiuntivi, rispetto al periodo di tempo normalmente previsto dalla regolazione per predisporre un preventivo per la connessione in bassa tensione e tale incremento temporale si applica non solo nell'ipotesi di nuove richieste di connessione, ma anche nel caso di richieste di modifica dei preventivi di connessione ai sensi dell'art. 7 comma 5 del TICA. Qualora, quindi, successivamente all'elaborazione del primo preventivo venga richiesta una modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del TICA, il tempo a disposizione del gestore potrà essere correttamente incrementato di ulteriori 15 giorni, se la modifica richiesta richieda una nuova e ulteriore progettazione, che implichi la "realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione".

Conforme: deliberazione 232/2018/E/eel.

Decisione dei reclami presentati da Alta Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativi alle pratiche di connessione 115155995, 116641590, 117530029, 129401245, 129401306 e T0675270

Deliberazione 5 luglio 2018, 371/2018/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - tempo di messa a disposizione del preventivo - articolo 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08

(TICA) - modifica del preventivo già accettato - non implica nuova progettazione - non si applica incremento temporale.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del TICA, quando l'elaborazione di una soluzione tecnica di connessione è più complessa perché interessa parti della rete a un livello di tensione superiore a quello a cui è di norma erogato il servizio di connessione, al gestore di rete sono concessi 15 giorni lavorativi in più, rispetto al periodo di tempo normalmente previsto dalla regolazione per predisporre un preventivo per la connessione. La ratio di detta previsione è che l'elaborazione di una soluzione tecnica di connessione più complessa necessita di un tempo maggiore rispetto a quello necessario per elaborare un progetto di un impianto di rete per la connessione comprendente elementi al solo livello della tensione di connessione, considerato, generalmente, di più semplice progettazione. Qualora, però, successivamente all'elaborazione del primo preventivo venga richiesta una modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il tempo a disposizione del gestore non potrà essere incrementato di ulteriori 15 giorni, se la modifica richiesta non richieda alcuna nuova e ulteriore progettazione, che implichi la "realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione". **Conformi**: deliberazione 902/2017/E/eel, deliberazione 870/2017/E/eel, deliberazione 522/2018/E/eel.

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 134337191
Deliberazione 28 giugno 2018, 356/2018/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 14, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - ritardo nella messa a disposizione del preventivo - pagamento indennizzo nei termini non andato a buon fine per cause non imputabili al gestore - maggiorazione ex articolo 40, comma 5 del TICA - non si applica.
Qualora il pagamento dell'indennizzo automatico, previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione da parte del gestore di rete, sia effettuato nei termini previsti dall'articolo 40, comma 5 del TICA, ma non vada a buon fine per una causa non imputabile al gestore, ovvero – come nel caso di specie -, per comprovate difficoltà riscontrate dal vettore postale nel consegnare l'assegno all'indirizzo della sede legale del destinatario dell'indennizzo, non si applica la maggiorazione prevista dall'articolo 40, comma 5, del TICA.

Decisione dei reclami presentati da Alta Energia nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativi alle pratiche di connessione 127747627, 127214041, 126986623, 123448446, 132392264
Deliberazione 11 aprile 2018, 232/2018/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - tempo di messa a disposizione del preventivo - articolo 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - modifica del preventivo già accettato - implica nuova progettazione - si applica incremento temporale.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA, quando l'elaborazione di una soluzione tecnica di connessione è più complessa perché interessa parti della rete a un livello di tensione superiore a quello a cui è di norma erogato il servizio di connessione, al gestore di rete sono concessi 15 giorni lavorativi aggiuntivi, rispetto al periodo di tempo normalmente previsto dalla regolazione per predisporre un preventivo per la connessione in bassa tensione e tale incremento temporale si applica non solo nell'ipotesi di una nuova richiesta di connessione, ma come stabilito dall'articolo 7, commi 5 e 8 del TICA anche nel caso di messa a disposizione di preventivi, a seguito di richieste di modifica degli stessi. Qualora, quindi, successivamente all'elaborazione del primo preventivo venga richiesta una modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il tempo a disposizione del gestore potrà essere correttamente incrementato di ulteriori 15 giorni,

solo se la modifica richiesta richieda una nuova e ulteriore progettazione, che implichi la "realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione". **Conforme**: deliberazione 388/2018/E/eel.

Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 138821795
Deliberazione 29 marzo 2018, 167/2018/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - messa a disposizione del preventivo - STMG più dettagliata e chiara possibile - obbligo di rettifica del gestore in caso di informazioni contraddittorie.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del TICA, il gestore è tenuto a trasmettere al richiedente la connessione un preventivo che contenga una STMG in cui siano descritti in maniera chiara e dettagliata gli interventi sulla rete necessari a consentire l'immissione in rete di tutta la potenza per cui viene presentata la richiesta. Qualora invece, come nel caso di specie, il gestore trasmetta un preventivo contenente informazioni contraddittorie, ovvero una STMG indicante una CP diversa da quella prevista nella planimetria allegata al preventivo, il medesimo gestore è tenuto a rettificare le informazioni precedentemente fornite.

Decisione del reclamo presentato dalla Alternative S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche di connessione T0125146 e T0407583
Deliberazione 15 febbraio 2018, 83/2018/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 14, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA 2010) - irregolarità nella restituzione di corrispettivi versati prima dell'accettazione del preventivo - non è possibile invocare l'applicazione di termini e/o indennizzi del TICA.
Le disposizioni del TICA prevedono che il richiedente la connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica versi al gestore il 30% del corrispettivo di connessione "all'atto di accettazione del preventivo". Pertanto, nel caso in cui il richiedente la connessione versi il citato corrispettivo prima che il gestore emetta il preventivo di connessione e poi tale preventivo non venga mai formalmente accettato, tale versamento, in quanto non dovuto, deve essere restituito. Tuttavia, ancorché il gestore l'abbia indebitamente ricevuta, la somma corrisposta dal richiedente è stata versata in difformità con le procedure previste dal TICA e, per tale motivo, nel caso di ritardi o irregolarità nella sua restituzione, non è possibile invocare l'applicazione di termini e/o indennizzi, ai sensi del TICA medesimo.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 6, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA 2010) - restituzione corrispettivi di connessione - dies a quo per calcolo interessi legali - applicazione articolo 1361, comma 2, c.c. - esito negativo dell'iter istruttorio come condizione risolutiva espressa.
Per quanto attiene al calcolo degli interessi legali da aggiungere agli importi da restituire, l'articolo 6, comma 6 del TICA 2010, prevede che "l'impresa distributrice, nel caso di esito negativo dell'iter autorizzativo, restituisca al richiedente il corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo, maggiorato del tasso legale di interesse", pertanto, ai fini dell'individuazione del dies a quo per la decorrenza degli interessi, riconoscendo nell'esito negativo dell'iter istruttorio una condizione risolutiva, è corretto applicare l'articolo 1361, comma 2, del codice civile, secondo cui "Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata". Ne deriva, quindi, che, in mancanza di disposizioni di legge o regolatorie diverse, gli interessi devono essere riconosciuti a decorrere dal giorno in cui l'iter autorizzativo si è concluso negativamente.

Decisione del reclamo presentato dall'Avv. VITO ROMANIELLO nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 24 luglio 2014 - 353/2014/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - elaborazione del preventivo di connessione - "area critica" (art. 4, comma 2, lett. c dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - necessaria valutazione delle reali condizioni fisiche di saturazione della rete.
Nel preventivo di connessione, anche se elaborato nel periodo antecedente alla formale inclusione della zona in cui è ubicato l'impianto di produzione in "area critica", il gestore deve necessariamente tener conto della reale situazione di saturazione della rete. Pertanto, l'elaborazione da parte del gestore del preventivo di connessione, in un momento antecedente a quello in cui l'area diviene formalmente critica ai sensi del TICA, non fa venir meno l'esigenza di valutare nel merito se la soluzione di connessione predisposta dal gestore sia la minima indispensabile, anche in funzione della situazione di criticità evocata dal gestore e legata non al requisito formale stabilito dal TICA bensì alle reali condizioni fisiche di saturazione della rete all'epoca dell'emissione del preventivo.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - avvio simultaneo delle procedure di connessione di due impianti di produzione adiacenti - elaborazione delle soluzioni tecniche minime di connessione (STMC) - obblighi a carico del gestore.
La contestuale presentazione ed elaborazione delle richieste di connessione alla rete di due impianti di produzione adiacenti, non giustifica l'emissione di preventivi di connessione, contenenti STMC molto divergenti tra loro (in termini di costi e di tempi), qualora le condizioni della rete, alla data di emissione dei preventivi suddetti, risultino identiche. È opportuno, pertanto, vagliare la possibilità di utilizzare, per entrambi gli impianti, la linea esistente mediante un potenziamento della stessa. Qualora ciò non sia possibile è necessario comunque valutare l'esistenza di un'altra soluzione di connessione più semplice rispetto a quella prospettata dal gestore. Quanto detto comporta, nella fattispecie, l'obbligo a carico del gestore di elaborare, entro vento giorni lavorativi dalla notifica della decisione, una nuova soluzione di connessione, in coordinamento con la procedura di connessione dell'impianto adiacente a quello del reclamante; nonché l'obbligo di utilizzare, nel caso in cui detta procedura di connessione decada, la potenza liberatasi sulla rete a beneficio del reclamante. Se alla data di predisposizione della nuova soluzione di connessione continueranno a sussistere condizioni di saturazione tali da impedire l'immissione in rete della piena potenza dell'impianto del reclamante, il gestore dovrà inviare all'Autorità una dettagliata relazione tecnica, contenente le ragioni per cui, a parità di condizioni di rete (id est: saturazione della rete), solo all'impianto di produzione associato al secondo preventivo è stata consentita l'immissione in rete della piena potenza.

Decisione del reclamo presentato dalla Società CONDEL S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 30 aprile 2014 - 193/2014/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessioni alla rete in media tensione - preventivo per la connessione - soluzioni tecniche minime di connessione (STMC) relative allo stesso impianto ma elaborate in tempi diversi - variazioni.
La riproposizione, a breve distanza dalla mancata accettazione del preventivo di connessione, della richiesta di connessione alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, non osta all'individuazione di una STMC diversa rispetto a quella contenuta nel primo preventivo di connessione; il gestore è tenuto, tuttavia, a dimostrare l'avvenuto mutamento dell'assetto della rete (verificatosi tra l'emissione del primo e del secondo preventivo di connessione), tale da giustificare le variazioni apportate alla STMC (i.e.: riduzione del tracciato di 1.400 metri). Dalla carenza, nel caso di specie, di evidenze in grado di provare il suddetto mutamento, deriva il riconoscimento degli oneri sostenuti dal reclamante per la realizzazione dei metri di linea in cavo interrato, con conseguente revisione del corrispettivo indicato dal gestore nel preventivo di connessione.

La scelta del gestore di inserire nuovi interventi sulla rete esistente, solo nella STC richiesta dal reclamante (soluzione in prevalenza in cavo interrato) e non anche nella soluzione al minimo tecnico (soluzione in cavo aereo), è espressione della discrezionalità delle scelte tecniche con cui il gestore definisce, in un'ottica di sicurezza del sistema, l'assetto di rete più adeguato a far fronte ai livelli di continuità del servizio prefissati. La realizzazione prevalentemente in cavo interrato non garantisce livelli adeguati di qualità e continuità del servizio, in quanto i tempi necessari per individuare un guasto sono più lunghi per una linea interrata rispetto a quanto, invece, avviene normalmente con riguardo a una linea aerea; i nuovi interventi sulla rete sono richiesti proprio al fine di ovviare a tale inconveniente, consentendo una contro alimentazione in caso di guasto e, quindi, una soluzione impiantistica di maggiore affidabilità, orientata a una maggiore qualità del servizio.

Decisione del reclamo presentato dalla Società AGRICOLA VENEZIANI nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 19 settembre 2013 - 386/2013/E/com

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete elettrica in bassa tensione - modalità di calcolo del corrispettivo di connessione (art. 12 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - linea di connessione in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea - normativa applicabile.
Con riguardo alla definizione delle modalità di calcolo del corrispettivo di connessione, l'art. 12 del TICA è chiaro nel prescrivere un trattamento differenziato per i casi di collegamento interrato e di collegamento aereo. In particolare, il secondo comma del suddetto articolo prevede una maggiorazione del corrispettivo di connessione, dovuta a costi più elevati di realizzazione dei collegamenti interrati rispetto a quelli aerei; costi a loro volta legati alla necessità di effettuare lavori di scavo, di interramento e di ripristino. Nei casi in cui la linea di collegamento sia in parte in cavo sotterraneo e in parte in linea aerea (art. 12, comma 3), i parametri della formula per il calcolo del corrispettivo sono raddoppiati solo con riferimento alla quota di collegamento realizzato in cavo interrato; la maggiorazione non si applica ai tratti di linea in calata al suolo del conduttore, in quanto non assimilabili alla linea interrata. La soluzione di connessione realizzata in cavo mediante calata al suolo del conduttore ricade, dunque, nell'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 3, del TICA.

Decisione del reclamo presentato dalla Società DSG SOLARPARK VEGLIE 3 S.a.s. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 18 luglio 2013 - 312/2013/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione (STMD) elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni - in linea con la regolazione vigente (art. 22, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/88 - TICA).
Posto che la STMD è, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del TICA, la soluzione tecnica minima elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la connessione, è perfettamente rispondente alla regolazione vigente l'individuazione, da parte del gestore di rete e la conseguente accettazione da parte dei produttori, di STMD coerenti con il progetto proposto e presentato, ai fini autorizzativi, dai produttori medesimi.

Decisione del reclamo presentato dalle Società DSG SOLARPARK VEGLIE 1 S.a.s. e DSG SOLARPARK VEGLIE 2 S.a.s. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 18 luglio 2013 - 311/2013/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione (STMD) elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni - in linea con la regolazione vigente (art. 22, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione

ARG/elt 99/88 - TICA).
Posto che la STMD è, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del TICA, la soluzione tecnica minima elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la connessione, è perfettamente rispondente alla regolazione vigente l'individuazione, da parte del gestore di rete e la conseguente accettazione da parte dei produttori, di STMD coerenti con il progetto proposto e presentato, ai fini autorizzativi, dai produttori medesimi.

Decisione del reclamo presentato dalla Società RIGENERA S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Deliberazione 5 aprile 2013 - 139/2013/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - elaborazione della soluzione tecnica minima generale - criteri di necessità, sufficienza e peculiarità - art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA).
L'art. 8 del TICA prevede che la soluzione tecnica minima generale, contenuta nel preventivo di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica (alimentati da fonti rinnovabili e non), sia elaborata dal gestore di rete nel rispetto dei criteri di necessità e sufficienza (rispetto all'istanza di connessione) e altresì di compatibilità con le peculiarità del territorio interessato dalla connessione e con le soluzioni standard adottate dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce (pubblicate nelle Modalità e Condizioni Contrattuali predisposte dal gestore di rete ai sensi del TICA). Il suddetto criterio di compatibilità rende conforme alla norma citata una soluzione di connessione il cui contenuto sia delineato dal gestore di rete tenendo conto necessariamente dell'assetto della rete, nella specie dello stato di saturazione della cabina primaria da cui derivano i tratti di rete prossimi agli impianti oggetto della richiesta di connessione.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - impianto di rete (o una sua parte) asservito a più richiedenti - contenuto del preventivo di connessione necessario e funzionale al coordinamento tra i richiedenti - normativa applicabile.
In tema di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica (alimentati da fonti rinnovabili e non), l'art. 7, comma 3, del TICA stabilisce che il preventivo per la connessione - nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti - rechi le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora questi decidessero di seguire in proprio l'iter autorizzativo o la realizzazione della connessione. Nel caso di specie, non può ravvisarsi una violazione della norma suesposta in quanto il gestore di rete ha elaborato la soluzione tecnica minima generale, con riferimento all'entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti (cioè con preventivo di connessione accettato e vigente) ricadenti nella stessa area delle richieste, impegnandosi, altresì, a fornire ogni informazione necessaria per poter avviare il coordinamento tra i soggetti richiedenti.

Decisione dei reclami presentati dalla CONFEDERAZIONE LIBERI AGRICOLTORI REGIONALE MOLISE nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Deliberazione 30 aprile 2015 - 192/2015/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - saturazione virtuale della rete - stato di avanzamento dei progetti di realizzazione degli impianti di produzione - obbligo di verifica in capo al gestore di rete - non corretta attuazione artt. 10 e 31, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - elaborazione di soluzioni di connessione non al minimo tecnico.
Al fine di contenere il fenomeno delle prenotazioni di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati a concretizzare le intraprese iniziative di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario che il gestore di rete dia puntuale attuazione alle disposizioni del TICA (artt. 10 e 31, commi 1, 2 e 3) che consentono di accertare il reale stato di avanzamento dei progetti. Nel caso di specie, il gestore, mediante una verifica tempestiva dei documenti in suo possesso, avrebbe potuto annullare le pratiche di connessione viziate da irregolarità nell'adempimento del TICA (mancato invio della

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto; dell'aggiornamento trimestrale del cronoprogramma di realizzazione impianto; dell'aggiornamento semestrale dello stato di avanzamento dell'*iter* di connessione). La situazione di saturazione virtuale della rete sarebbe così venuta meno in data anteriore rispetto a quella di elaborazione dei preventivi di connessione di interesse del reclamante e, di conseguenza, il gestore avrebbe potuto elaborare soluzioni minime di connessione più semplici, in linea con la definizione di soluzione tecnica minima contenuta nell'articolo 1, comma 1, lett. jj), del TICA.

Decisione del reclamo presentato dalla Società LUCON S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 4 giugno 2015 - 263/2015/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - assegnazione della capacità di rete - deve seguire ordine cronologico di ricezione delle richieste di connessione.
Nonostante il TICA, nel fissare i termini massimi per la messa a disposizione del preventivo di connessione, non definisca le tempistiche entro cui il gestore di rete è tenuto a esaminare le istanze di connessione pervenute, la condotta di quest'ultimo, anche in considerazione del proprio ruolo di concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere improntata ai principi di ragionevolezza, trasparenza e imparzialità nella gestione dei procedimenti di connessione alla rete, nonché al fondamentale principio di affidamento. Ebbene, non risulta conforme a tali principi il comportamento del gestore di rete il quale esamini pratiche di connessione senza alcun coordinamento interno volto ad assicurare il rispetto del principio del *first come first served*. Nel caso di specie, l'inspiegabile sovvertimento, da parte del gestore, dell'ordine di assegnazione della capacità di rete, attribuita senza seguire l'ordine cronologico di ricezione delle richieste di connessione, pervenute a poca distanza l'una dall'altra, ha fatto sì che la soluzione di connessione indicata nel preventivo relativo alla pratica presentata per prima, non costituisse la soluzione tecnica minima ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA.